

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1219 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 2022****che modifica l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione e il transito attraverso l'Unione di partite di determinati prodotti composti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽²⁾, in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su tali regolamenti richiesti per l'ingresso nell'Unione di determinate partite di animali e merci (di seguito denominati congiuntamente «i certificati»). In particolare l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce, tra l'altro, modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione e il transito attraverso l'Unione di partite di determinati prodotti composti.
- (2) L'allegato III, capitolo 50, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, e destinati al consumo umano (modello COMP). L'allegato III, capitolo 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato sanitario per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne e destinati al consumo umano (modello TRANSIT-COMP). Entrambi i modelli prevedono uno specifico attestato di sanità animale per i prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti. Le prescrizioni relative ai trattamenti termici che figurano in tali attestati dovrebbero essere allineate ai trattamenti di cui all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽⁵⁾. Inoltre,

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

l'obbligo di indicare le date di produzione dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ottenuti dal colostro contenuti nei prodotti composti dovrebbe essere soppresso, in quanto superfluo alla luce della descrizione di cui alla nota (2) che riguarda tutti i costituenti di origine animale. Dovrebbero essere poi integrate e chiarite alcune note a piè di pagina che figurano nelle note relative alla parte II di tali modelli. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato III, capitoli 50 e 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

- (3) Nell'allegato III, capitolo 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, dovrebbe essere anche soppresso l'obbligo di indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine dei prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti che transitano attraverso l'Unione in quanto l'Unione non è una destinazione finale di tali prodotti composti. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato III, capitolo 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (5) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione e il transito attraverso l'Unione di determinate partite di prodotti composti, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento.
- (6) Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto e allo scopo di agevolare gli scambi commerciali, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 15 aprile 2023 continuano ad essere autorizzati l'ingresso nell'Unione e il transito attraverso l'Unione di partite di determinati prodotti composti accompagnate dagli opportuni certificati rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato III, capitoli 50 e 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche ad esso apportate dal presente regolamento, a condizione che il certificato in questione sia stato rilasciato entro il 15 gennaio 2023.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:

1) il capitolo 50 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 50

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ESCLUSI LA GELATINA, IL COLLAGENE E I PRODOTTI ALTAMENTE RAFFINATI, E DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO COMP)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a Riferimento IMSOC .	
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21.	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC				Quantità
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato COMP

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto certifica:		
	<p>II.1. di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 ^(A), (CE) n. 852/2004 ^(B), (CE) n. 853/2004 ^(C) e (CE) n. 396/2005 ^(D) del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ^(E), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(F), dei regolamenti delegati (UE) 2019/624 ^(G) e (UE) 2019/625 ^(H) della Commissione, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione ^(I) e della decisione 2011/163/UE della Commissione ^(J).</p> <p>II.2. I prodotti composti di cui alla parte I:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) sono conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, in particolare provengono da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti; (b) sono conformi all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente alla provenienza dei prodotti di origine animale utilizzati nella loro produzione; (c) sono stati prodotti conformemente alle prescrizioni di cui al punto II.1; (d) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ^(K); (e) contengono prodotti trasformati di origine animale che sono stati prodotti negli stabilimenti situati negli Stati membri o nei paesi terzi autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti trasformati di origine animale; (f) sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006. <p>II.3. I prodotti composti⁽²⁾ di cui alla parte I contengono:</p> <p>⁽¹⁾ [II.3.A. un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne ⁽³⁾ esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ^(L) e contengono i seguenti ingredienti carnei che sono idonei a entrare nell'Unione come tali e soddisfano i criteri di seguito elencati: 		
	Specie ⁽⁴⁾	Trattamento ⁽⁵⁾	Origine ⁽⁶⁾ Stabilimenti riconosciuti ⁽⁷⁾

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>⁽¹⁾ [(2) provengono:</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ [dallo stesso paese del paese di origine indicato alla casella I.7;]</p> <p style="padding-left: 20px;">^{(1) e/o} [da uno Stato membro;]</p> <p style="padding-left: 20px;">^{(1) e/o} [da una zona contrassegnata dal codice autorizzata per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi come stabilito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ^(M) con trattamento assegnato A, e la zona in cui è stato prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzata per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne con trattamento assegnato A.]] ⁽⁸⁾</p> <p>⁽¹⁾[(3) se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione ^(N),</p> <p style="padding-left: 40px;">^{(1) e/o} [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p style="padding-left: 40px;">^{(1) e/o} [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]</p> <p style="padding-left: 40px;">^{(1) e/o} [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p style="padding-left: 60px;">(i) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(O);</p> <p style="padding-left: 60px;">(ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p style="padding-left: 60px;">(iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; (iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioi, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ^(P); (v) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]] <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; <p>⁽¹⁾ [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;] <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti.]</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [(ii) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]</p> <p>⁽¹⁾ [(c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [(c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p style="margin-left: 20px;">(i) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p style="margin-left: 20px;">(ii) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <p style="margin-left: 20px;">(a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne:</p> <p style="margin-left: 40px;">(i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p style="margin-left: 40px;">(ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>⁽¹⁾ [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p style="margin-left: 20px;">(i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p style="margin-left: 20px;">(ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p style="margin-left: 20px;">(iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti.]</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [(i) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [II.3.B. un qualsiasi quantitativo di prodotti lattiero-caseari o prodotti ottenuti dal colostro ⁽⁹⁾ che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e sono pertanto idonei a entrare nell'Unione come tali, e:</p> <p style="margin-left: 20px;">(a) sono stati prodotti:</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ [nella zona contrassegnata dal codice , elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, indenne da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data della mungitura e, durante tale periodo, non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;]</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ <i>e/o</i> [nella zona contrassegnata dal codice , elencata nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e il trattamento applicato è conforme al trattamento minimo di cui all'articolo 157 e all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ <i>e/o</i> [in uno Stato membro;]</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>e</i> negli stabilimenti (numero di riconoscimento degli stabilimenti di origine dei prodotti lattiero-caseari o dei prodotti ottenuti dal colostro contenuti nel prodotto composto autorizzati, alla data della produzione, per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari o di prodotti ottenuti dal colostro);</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>(b) provengono:</p> <p>⁽¹⁾ [dallo stesso paese di cui alla casella I.7;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [da uno Stato membro;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [da una zona contrassegnata dal codice da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e dalla zona in cui è stato prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato, alle stesse condizioni, l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro e detta zona è elencata nella parte 1 in tale allegato;]</p> <p>⁽¹⁾ [(c) sono prodotti lattiero-caseari fabbricati con latte crudo ottenuto da:</p> <p>⁽¹⁾ [<i>Bos Taurus</i>]⁽¹⁾, [<i>Ovis aries</i>]⁽¹⁾, [<i>Capra hircus</i>]⁽¹⁾, [<i>Bubalus bubalis</i>]⁽¹⁾, [<i>Camelus dromedarius</i>]⁽¹⁾ e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto:</p> <p>⁽¹⁾⁽¹⁰⁾ [a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi applicato 2 volte al latte con pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina, immediatamente dopo il trattamento termico;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [a un trattamento di pastorizzazione HTST del latte con pH inferiore a 7,0;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [a un trattamento di pastorizzazione HTST associato ad un altro trattamento fisico, quale:</p> <p>⁽¹⁾ [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure animali diversi da <i>Bos Taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e <i>Camelus dromedarius</i> e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto:</p> <p>⁽¹⁾ [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>⁽¹⁾ [(d) sono prodotti ottenuti dal colostro e provengono da una zona elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [II.3.C. prodotti della pesca che provengono dallo stabilimento riconosciuto n. ⁽¹¹⁾ situato nel paese⁽¹²⁾.]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [II.3.D. ovoprodotti che</p> <p style="padding-left: 20px;">II.3.D.1. provengono:</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ [dalla zona contrassegnata dal codice⁽¹³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti e applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ <i>e/o</i> [da uno Stato membro;]</p> <p style="padding-left: 20px;">II.3.D.2. sono stati prodotti con uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa i requisiti dell'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 in cui, per un periodo ameno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle; e</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ [(a) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [(a) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p style="padding-left: 60px;">⁽¹⁾ [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p style="padding-left: 80px;">⁽¹⁾ [a 55,6 °C per 870 secondi;]</p> <p style="padding-left: 80px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a 56,7 °C per 232 secondi;]]</p> <p style="padding-left: 60px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi;]</p> <p style="padding-left: 60px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato:</p> <p style="padding-left: 80px;">⁽¹⁾ [a 67 °C per 20 ore;]</p> <p style="padding-left: 80px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a 54,4 °C per 50,4 ore;]]</p> <p style="padding-left: 60px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [le uova intere sono state:</p> <p style="padding-left: 80px;">⁽¹⁾ [trattate a 60 °C per 188 secondi;]</p> <p style="padding-left: 80px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [completamente cotte;]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [le miscele di uova intere sono state:</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ [trattate a 60 °C per 188 secondi;]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [trattate a 61,1 °C per 94 secondi;]]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [completamente cotte;]]</p> <p>⁽¹⁾ [(b) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova.]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [(b) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ [a 55 °C per 2 278 secondi.]</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a 57 °C per 986 secondi.]</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a 59 °C per 301 secondi.]]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 55 °C per 176 secondi.]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore.]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [le uova intere sono state:</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ [trattate a 55 °C per 2 521 secondi.]</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [trattate a 57 °C per 1 596 secondi.]</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [trattate a 59 °C per 674 secondi.]</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [completamente cotte.]]]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.7: inserire il codice ISO del paese di origine del prodotto composto contenente i prodotti a base di carne elencati nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione^A e/o, per i prodotti trasformati ottenuti dal colostro, nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o, per i prodotti lattiero-caseari trasformati, negli allegati XVIII o XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e/o, per i prodotti della pesca, nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e/o, per gli ovoprodotti, nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>
--	---

^A Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

PAESE

Modello di certificato COMP

<p>Casella I.11:</p> <p>Casella I.15:</p> <p>Casella I.19:</p> <p>Casella I.27:</p> <p>Parte II</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p>	<p>nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti. Il nome del paese di spedizione deve coincidere con il paese di origine indicato alla casella I.7.</p> <p>deve essere indicato il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quali: 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208.</p> <p>descrizione della partita:</p> <p><i>"Impianto di fabbricazione"</i>: inserire nome ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti.</p> <p><i>"Natura del prodotto"</i>: in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne indicare "prodotti a base di carne". In caso di prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari indicare "prodotti lattiero-caseari". In caso di prodotti composti contenenti prodotti ottenuti dal colostro indicare "prodotti ottenuti dal colostro". In caso di prodotti composti contenenti prodotti della pesca, specificare se di acquacoltura o di origine selvatica. In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti indicare "ovoprodotti".</p> <p>Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origine animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o territorio o loro zona in cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione europea contro l'ingresso di detti prodotti da tale paese terzo o territorio o loro zona, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o territorio o loro zona per l'ingresso nell'Unione di detti prodotti non era sospesa.</p> <p>"Prodotti a base di carne" come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci); OVI = ovini domestici (<i>Ovis aries</i>) e caprini domestici (<i>Capra hircus</i>); EQU = equini domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci); POR = suini domestici (<i>Sus scrofa</i>); RM = conigli d'allevamento; POU = pollame domestico; RAT = ratiti; RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF = animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; EQW = solipedi di selvaggina selvatica; WL = leporidi selvatici; WM = mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi; GBM = selvaggina da penna.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato COMP

<p>(5) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto quale specificato e definito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Inserire il codice della zona di origine del prodotto a base di carne elencata nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o "UE" per i prodotti a base di carne provenienti dagli Stati membri.</p> <p>(7) Inserire il numero di riconoscimento UE degli stabilimenti di origine dei prodotti a base di carne contenuti nel prodotto composto.</p> <p>(8) Cancellare se i prodotti a base di carne sono ottenuti da EQU, EQW, WL, RM o WM come definiti nella nota (4).</p> <p>(9) Per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano come definiti nell'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per "prodotti ottenuti dal colostro" si intendono i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(10) Consentito solo per i prodotti lattiero-caseari originari delle zone elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o di uno Stato membro e ivi prodotti.</p> <p>(11) Numero di riconoscimento dello stabilimento per prodotti della pesca elencato conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 o, se i prodotti della pesca sono originari di uno Stato membro, numero di riconoscimento dello stabilimento per prodotti della pesca riconosciuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(12) Paese di origine autorizzato per l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti della pesca elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Nel caso di prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, il paese di origine deve essere autorizzato per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Se i prodotti della pesca sono originari di uno Stato membro, deve essere indicato lo Stato membro di origine.</p> <p>(13) Il codice della zona come elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(14) Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un veterinario ufficiale; - un certificatore o un veterinario ufficiale per i prodotti composti contenenti solo ovoprodotti o prodotti della pesca. 	
<p>[Veterinario ufficiale] ⁽¹⁾⁽¹⁴⁾/[Certificatore] ⁽¹⁾⁽¹⁴⁾</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

- A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
- B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
- C Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
- D Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
- E Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
- F Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
- G Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).
- H Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).
- I Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).
- J Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).
- K Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
- L Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
- M Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
- N Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).
- O Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
- P [https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/;](https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/)

2) il capitolo 52 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 52

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UNIONE VERSO UN PAESE TERZO, MEDIANTE IL TRANSITO IMMEDIATO O DOPO IL MAGAZZINAGGIO NELL'UNIONE, DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE E DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO TRANSIT-COMP)

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a Riferimento IMSOC .	
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22.		I.23.	

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC				Quantità
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC		
	<p>Il sottoscritto certifica quanto segue:</p> <p>II.1. i prodotti composti ⁽²⁾ di cui alla parte I contengono:</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.A. un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne ⁽³⁾ esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(A), che:</p> <p>II.1.A.1. soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ^(B) e contengono i seguenti ingredienti carnei che sono idonei a entrare nell'Unione come tali e soddisfano i criteri di seguito elencati:</p> <table border="0" data-bbox="478 627 1101 672"> <tr> <td style="text-align: center;">Specie ⁽⁴⁾</td> <td style="text-align: center;">Trattamento ⁽⁵⁾</td> <td style="text-align: center;">Origine ⁽⁶⁾</td> </tr> </table> <p>II.1.A.2. provengono:</p> <p>⁽¹⁾ [dallo stesso paese del paese indicato alla casella I.7;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [da uno Stato membro;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [da una zona contrassegnata dal codice che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi come stabilito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ^(C) con trattamento assegnato A, e dalla zona in cui è prodotto il prodotto composto è stato a sua volta autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne con trattamento assegnato A.]] ⁽⁷⁾</p> <p>⁽¹⁾e/o [II.1.B. un qualsiasi quantitativo di prodotti lattiero-caseari o prodotti ottenuti dal colostro ⁽⁸⁾ che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e sono pertanto idonei a entrare nell'Unione come tali, e:</p> <p>(a) sono stati prodotti:</p> <p>⁽¹⁾ [nella zona contrassegnata dal codice, elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, indenne da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data della mungitura e, durante tale periodo, non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [nella zona contrassegnata dal codice, elencata nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e il trattamento applicato è conforme al trattamento minimo di cui all'articolo 157 e all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [in uno Stato membro;]</p>	Specie ⁽⁴⁾	Trattamento ⁽⁵⁾	Origine ⁽⁶⁾	
Specie ⁽⁴⁾	Trattamento ⁽⁵⁾	Origine ⁽⁶⁾			

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

	<p>(b) provengono:</p> <p>⁽¹⁾ [dallo stesso paese del paese indicato alla casella I.7;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [da uno Stato membro;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [da una zona contrassegnata dal codice da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e la zona in cui è stato prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzata, alle stesse condizioni, per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro e detta zona è elencata in tale allegato;]</p> <p>⁽¹⁾ [(c) sono prodotti lattiero-caseari fabbricati con latte crudo ottenuto da:</p> <p>⁽¹⁾ [<i>Bos Taurus</i>]⁽¹⁾, [<i>Ovis aries</i>]⁽¹⁾, [<i>Capra hircus</i>]⁽¹⁾, [<i>Bubalus bubalis</i>]⁽¹⁾, [<i>Camelus dromedarius</i>]⁽¹⁾ e, prima della spedizione nell'Unione europea, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto:</p> <p>⁽¹⁾⁽⁹⁾ [a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi applicato 2 volte al latte con pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina, immediatamente dopo il trattamento termico;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [a un trattamento di pastorizzazione HTST del latte con pH inferiore a 7,0;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [a un trattamento di pastorizzazione HTST associato ad un altro trattamento fisico, quale:</p> <p>⁽¹⁾ [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure animali diversi da <i>Bos Taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e <i>Camelus dromedarius</i> e, prima della spedizione nell'Unione europea, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto:</p> <p>⁽¹⁾ [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]]</p> <p>⁽¹⁾ [d] sono prodotti ottenuti dal colostro e provengono da un paese terzo o territorio elencato nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso di latte crudo, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

	<p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [II.1.C. ovoprodotti che</p> <p>II.1.C.1. provengono:</p> <p>⁽¹⁾ [dalla zona contrassegnata dal codice ⁽¹⁰⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti e applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [da uno Stato membro;]</p> <p>II.1.C.1. sono stati prodotti con uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa i requisiti dell'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 in cui, per un periodo ameno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle; e</p> <p>⁽¹⁾ [(a) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [(a) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p>⁽¹⁾ [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p>⁽¹⁾ [a 55,6 °C per 870 secondi;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a 56,7 °C per 232 secondi;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato:</p> <p>⁽¹⁾ [a 67 °C per 20 ore;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a 54,4 °C per 50,4 ore;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [le uova intere sono state:</p> <p>⁽¹⁾ [trattate a 60 °C per 188 secondi;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [completamente cotte;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [le miscele di uova intere sono state:</p> <p>⁽¹⁾ [trattate a 60 °C per 188 secondi;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [trattate a 61,1 °C per 94 secondi;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [completamente cotte;]]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

	<p>(¹) [(b) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova.]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [(b) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p>(¹) [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p>(¹) [a 55 °C per 2 278 secondi.]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [a 57 °C per 986 secondi.]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [a 59 °C per 301 secondi.]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 55 °C per 176 secondi.]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore.]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [le uova intere sono state:</p> <p>(¹) [trattate a 55 °C per 2 521 secondi.]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [trattate a 57 °C per 1 596 secondi.]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [trattate a 59 °C per 674 secondi.]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [completamente cotte.]]]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e/o ovoprodotti per i quali l'Unione non è il luogo di destinazione finale.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.7: inserire il codice ISO del paese di origine del prodotto composto contenente i prodotti a base di carne elencati nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (¹) e/o, per i prodotti trasformati ottenuti dal colostro, nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o, per i prodotti lattiero-caseari trasformati, negli allegati XVIII o XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e/o, per gli ovoprodotti trasformati, nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti. Nome del paese di spedizione, che deve coincidere con il paese di origine indicato alla casella I.7.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

<p>Casella I.15:</p> <p>Casella I.19:</p> <p>Casella I.27:</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origine animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o territorio o loro zona in cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione europea contro l'ingresso di detti prodotti da tale paese terzo o territorio o loro zona, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o territorio o loro zona per l'ingresso nell'Unione di detti prodotti non era sospesa.</p> <p>(3) "Prodotti a base di carne" come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(4) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci); OVI = ovini domestici (<i>Ovis aries</i>) e caprini domestici (<i>Capra hircus</i>); EQU = equini domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci); POR = suini domestici (<i>Sus scrofa</i>); RM = conigli d'allevamento; POU = pollame domestico; RAT = ratiti; RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF = animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae;</p> <p>(5) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto quale specificato e definito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Inserire il codice della zona di origine del prodotto a base di carne elencata nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o "UE" per i prodotti a base di carne provenienti dagli Stati membri.</p> <p>(7) Cancellare se i prodotti a base di carne sono ottenuti da EQU, EQW, WL, RM o WM come definiti nella nota (4).</p>	<p>deve essere indicato il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quali: 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208.</p> <p>descrizione della partita:</p> <p>"Impianto di fabbricazione": inserire nome ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti.</p> <p>"Natura del prodotto": in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne indicare "prodotti a base di carne". In caso di prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari indicare "prodotti lattiero-caseari". In caso di prodotti composti contenenti prodotti ottenuti dal colostro indicare "prodotti ottenuti dal colostro". In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti indicare "ovoprodotti".</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

<p>(8) Per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano come definiti nell'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per "prodotti ottenuti dal colostro" si intendono i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(9) Consentito solo per i prodotti lattiero-caseari originari delle zone elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o di uno Stato membro e ivi prodotti.</p> <p>(10) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>	
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

- (A) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
- (B) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
- (C) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
- (D) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).».